



Consulenza non "riservata" agli avvocati ma "di competenza" degli avvocati? Che significa? Assicurazione del rischio professionale e copertura delle attività non riservate ad una certa professione: questa è la problematica alla soluzione della quale deve ritenersi finalizzato il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense").

Al di fuori dal riferimento a tale problematica non è possibile formulare una interpretazione logica e costituzionalmente orientata (capace di evitare alla norma una declaratoria di incostituzionalità per violazione di una ampia serie di principi costituzionali) del primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense.

Rileggiamo il comma 5 e il primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della riforma forense.

Recitano:

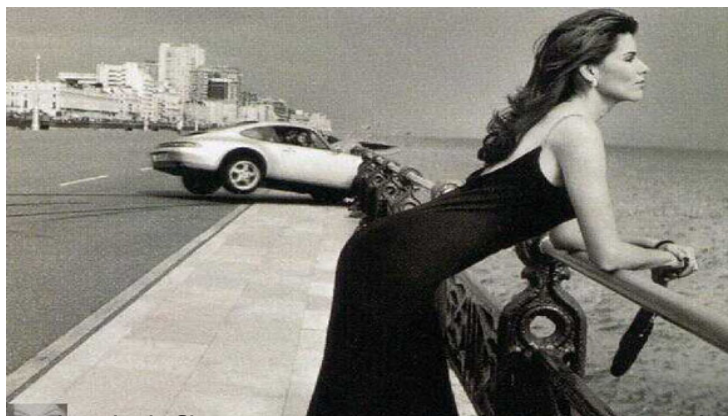
"5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. ...".

S'è detto a destra e a manca che con tali disposizioni la legge di riforma forense avrebbe attribuito una riserva di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale agli avvocati (anche se con limiti particolari e di difficile individuazione, soprattutto per quanto disposto dai successivi periodi del comma 6 dell'art. 2). Niente di più sbagliato ! Si consideri, infatti: nel comma 5 dell'art. 2 si indicano le "attività esclusive" dell'avvocato, mentre nel primo periodo del comma 6 dello stesso articolo si individuano le attività che sono solo "di competenza" dell'avvocato. Ebbene, è evidente che dal riconoscimento che una certa attività è "di competenza" dell'avvocato non deriva affatto che quella attività sia "esclusiva" dell'avvocato. Anzi, a dirla tutta, l'accostamento "topografico" delle qualificazioni di due diverse attività come di "attività esclusiva", l'una, e di attività "di competenza", l'altra, rende davvero imbarazzante la diffusa affermazione "politica" (data in pasto a colleghi che si pensano sprovveduti?) per cui con la legge di riforma forense si sarebbe garantito un margine di lavoro alla categoria degli avvocati, assediata da consulenti ben organizzati.

Qual è allora il vero significato del primo periodo del comma 6 dell'art. 2 della legge di riforma forense?

Ce lo chiarisce, a mio avviso, una sentenza della terza Sezione Civile della Corte di Cassazione: la n. 18912/2009. Tale sentenza, intervenendo a decidere in tema di colpa professionale dei consulenti del lavoro, si è espressa su questione che interessa, in realtà, tutti i professionisti tenuti alla assicurazione della loro responsabilità professionale



[concorrenzaeavvocatura" su facebook: concorrenzaeavvocatura.ning.com](https://www.facebook.com/concorrenzaeavvocatura.ning.com) "concorrenza"



Unisciti, ti stupiranno e ti daranno la libertà del professionista attuale per gli outsiders e,